

TRIBUNALE DI BARI-SEZIONE DISTACCATA ALTAMURA

Verbale di conciliazione

L'anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di febbraio, dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, Giudice Unico dr. *** e con l'assistenza del sottoscritto Collaboratore di Cancelleria, nella controversia iscritta sotto il numero *** R.G.C. vertente

TRA

Soc. XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. TIZIO, nato a *** il *** ivi residente alla via ***, con sede in *** alla via *** (P.I. *****) rapp.ta e difesa dall'avv. Filano;

opponente

E

Arch. **CAIO** nato il ** a *** ed ivi residente alla via *** (C.F. *****) rapp.to e difeso dall'avv. Calpurnio;

opposto

sono comparsi i signori

- 1) TIZIO legale rappresentante della società XXX s.r.l. identificato ed assistito dall'avv. Filano;
- 2) CAIO identificato ed assistito dal'avv. Calpurnio;

premesso che

- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24.07.08 CAIO esponeva di aver svolto prestazioni professionali per conto e su incarico della XXX s.r.l., come da scrittura privata del 3.9.04 e successiva del 28.09.06 e di non aver percepito il compenso maturato, sicchè chiedeva all'intestato Tribunale emettere ingiunzione di pagamento della somma di € 140.000,00, oltre interessi, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio;

- con decreto del 7.8.8 il G.M. presso il Tribunale di Bari- Sez. distaccata di Altamura emetteva la chiesta ingiunzione concedendo termine di 40 gg ai fini dell'eventuale opposizione;

- con atto di citazione del 27.10.2008 la XXX s.r.l. proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, contestando ogni pretesa vantata dal CAIO e spiegando domanda riconvenzionale atta a richiedere un risarcimento danni dovuto al parziale inadempimento contrattuale dell'opposto quale causa della mancata vendita delle unità immobiliari de quibus;

- il relativo procedimento civile veniva iscritto al n. ***R.G. presso il medesimo Tribunale;

- all'udienza del 28.09.2010 la XXX s.r.l. offriva a CAIO a scopo conciliativo, la somma di € 9.304,68 a mezzo assegno circolare, contestualmente consegnato al medesimo, a saldo di ogni pretesa rinveniente dalle causali dette;

- tutto ciò premesso, le parti, all'auspicio di conservare una serena continuazione dei rapporti professionali anche successivamente ad instaurarsi, dichiarano conciliata la controversia pendente dinanzi al Trib. Di Bari-Sez. distaccata di Altamura, GI dr. *** R.G. ***, secondo i seguenti patti liberamente convenuti;

1) CAIO accetta a saldo e tacitazione di ogni pretesa rinveniente dalle causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo sopra richiamato, la somma di € 9.304,68, già offerta dalla società XXX s.r.l. a mezzo assegno circolare, all'udienza del 28.09.2010, ed incassata; per l'effetto rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto, pretesa ed azione relativo al decreto ingiuntivo n. ***, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo dalla XXX s.r.l. per le causali relative al procedimento monitori, sicchè con la sottoscrizione del presente verbale rilascia ampia e finale quietanza liberatoria;

2) la XXX s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. TIZIO, con la sottoscrizione del presente verbale dichiara di accettare, come in effetti accetta, senza riserva alcuna, dandone atto in termini totalmente soddisfattivi, la somma, l'attività professionale espletata da CAIO in relazione agli incarichi professionali conferiti, e dichiara espressamente di non avere nulla altro a pretendere a qualsiasi titolo

e/o ragione, relativamente all'oggetto dell'incarico professionale espletato dal professionista, che riconosce, quindi, come regolarmente, puntualmente e totalmente svolto;

3) La XXX s.r.l. rinuncia pertanto all'opposizione a decreto ingiuntivo e relativa domanda riconvenzionale, confermando la remissione della querela depositata presso il Commissariato P.S. il giorno 13 Dicembre 2010 ed accettata da CAIO;

4) Le spese legali della presente procedura civile, rimangono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono i rispettivi difensori anche ai fini della reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 L.P..

Letto, confermato e sottoscritto.